



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 04/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1416

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11445 DEL 04/08/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA RURALE DEL COMUNE DI DECOLLATURA (CZ) DAL DOTT. ROSARIO FELICE GIUSEPPE MARASCO IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA MARASCO S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti", con cui si è provveduto al rinnovo della composizione della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE con Decreto del Medico Provinciale di Catanzaro prot. n. 3365 del 24 aprile 1981 il dott. Rosario Felice Giuseppe Marasco, farmacista, è stato autorizzato ad aprire e gestire in via provvisoria la sede farmaceutica rurale del Comune di Decollatura (CZ), all'epoca sita alla frazione Cerrisi del medesimo Comune;

-CHE con D.G.R. n. 2628 del 3 giugno 1985, esecutiva al n. 5036 del 2 agosto 1985 e D.P.G.R. n. 1547 del 17 settembre 1985 il dott. Rosario Felice Giuseppe Marasco è stato autorizzato a trasferire l'esercizio farmaceutico dalla frazione Cerrisi alla frazione Casenove del Comune di Decollatura;

-CHE con D.G.R. n. 381 dell'8 febbraio 1988, esecutiva al n. 1020 del 24 febbraio 1988 e D.P.G.R. n. 790 dell'8 giugno 1988, si è provveduto a riconoscere in capo al dott. Rosario Felice Giuseppe Marasco la definitiva titolarità della sede farmaceutica rurale del Comune di Decollatura (CZ) - stralciata dal concorso bandito con Decreto del Medico Provinciale di Catanzaro n. 11003 del 31 dicembre 1979 - senza tenere conto dell'avvenuto trasferimento della farmacia nella frazione Casenove;

-CHE con decreto dirigenziale n. 6503 del 29 aprile 2010 si è provveduto a prendere atto della nota dell'ASP di Catanzaro n. 1003/SF del 27 giugno 2008 e del certificato del Sindaco del Comune di Decollatura dell'8 marzo 2010, attestanti che la farmacia del dott. Rosario Felice Giuseppe Marasco risulta ubicata nella frazione Casenove del suddetto Comune, ininterrottamente dal 7 dicembre 1985;

-CHE il giorno 29 maggio 2025, in Catanzaro, con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata con conferimento di azienda-farmacia a rogito notaio dott. S. P., Repertorio n. 28.091, Raccolta n. 18.106, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme (CZ) in data 30 maggio 2025 al n. 1776 Serie 1T, il dott. Rosario Felice Giuseppe Marasco - farmacista titolare della farmacia esercitata in forma di impresa individuale afferente la sede farmaceutica del Comune di Decollatura, già frazione Cerrisi e successivamente frazione Casenove, corrente alla Via Vittorio Veneto n. 4, ai sensi della legge n. 124/2017 ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "*Farmacia Marasco Società a Responsabilità Limitata S.r.l.*", in sigla "*Farmacia Marasco S.r.l.*" (P. IVA 04017090798), avente sede legale nel Comune di Decollatura (CZ) – Via Vittorio Veneto n. 4 e per oggetto sociale esclusivo la gestione di aziende organizzate per lo svolgimento di attività di farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", determinato in euro 10.000,00 e diviso in quote di partecipazione, risulta interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente come segue:

- Marasco Rosario Felice Giuseppe, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% dell'intero capitale sociale;

-CHE le quote sottoscritte dal socio unico sono state contestualmente ed integralmente liberate mediante conferimento in natura, nella società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", della piena ed esclusiva proprietà dell'azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente in Decollatura (CZ) alla via Vittorio Veneto n. 4, afferente la sede farmaceutica unica rurale e sussidiata della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, già esercitata sotto forma di impresa individuale in virtù della sopracitata D.G.R. n. 381 dell'8 febbraio 1988, esecutiva al n. 1020 del 24 febbraio 1988 e del successivo D.P.G.R. n. 790 dell'8 giugno 1988;

CHE con istanza datata 9 giugno 2025 trasmessa a mezzo PEC del 25 giugno 2025, conservata in atti, il dott. Marasco Rosario Felice Giuseppe, farmacista, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Marasco Società a Responsabilità Limitata*" in sigla "*Farmacia Marasco S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Decollatura (CZ) – Via Vittorio Veneto n. 4, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale del Comune di Decollatura (CZ), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Vittorio Veneto n. 4, già condotta sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù della sopracitata D.G.R. n. 381 dell'8 febbraio 1988, esecutiva al n. 1020 del 24 febbraio 1988 e del successivo D.P.G.R. n. 790 dell'8 giugno 1988;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento di azienda-farmacia e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Marasco S.r.l.*" della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva cumulativa non retroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) consistente:

- a) nel rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;
 - b) nell'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del provvedimento di presa d'atto del menzionato decreto amministrativo di riconoscimento con assegnazione alla società conferitaria del proprio codice regionale;
- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva cumulativa si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro alla società conferitaria il proprio codice identificativo regionale;
 - il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto l'azienda-farmacia, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva cumulativa, continua ad operare sotto forma di ditta individuale costituita in impresa individuale;
 - per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Marasco Rosario Felice Giuseppe, socio unico della società conferitaria della farmacia avente denominazione "*Farmacia Marasco S.r.l.*", la sede farmaceutica del Comune di Decollatura (CZ), corrente in via Vittorio Veneto n. 4, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esonerata dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Marasco Rosario Felice Giuseppe, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 21 luglio 2025 si è provveduto alla convocazione della Commissione Farmaceutica Regionale, riunitasi in data 30 luglio 2025 al fine di rendere il parere obbligatorio previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 18/1990, nelle materie di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18;

PRESO ATTO del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, come risulta dal relativo verbale n. 3 del 30 luglio 2025, conservato in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 25 giugno 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal socio unico della società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal socio unico della società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0066422_20250625 del 25/06/2025, relativa alla società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Decollatura (CZ), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in via Vittorio Veneto n. 4, dal dott. Marasco Rosario Felice Giuseppe in capo alla società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione avente denominazione sociale "*Farmacia Marasco S.r.l.*" (P. IVA 04017090798), avente all'attualità quale unico socio il dott. Marasco Rosario Felice Giuseppe, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0066422_20250625 del 25/06/2025, relativa alla società "*Farmacia Marasco S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Decollatura (CZ), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)